

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 744-A

Relazione orale - Relatore BRAMBILLA

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI 10^a E 13^a RIUNITE

**(10^a - INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)
(13^a - TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)**

Comunicato alla Presidenza il 30 maggio 1995

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori LARIZZA, FORCIERI, BUCCIARELLI,
COVIELLO, BAGNOLI, MICELE, PERIN, CHERCHI, GIOVANELLI,
STEFÀNO, PAPPALARDO, PREVOSTO, BONAVITA e CARCARINO**

Disciplina dell'attività di demolizione, di recupero
di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1994

INDICE

Parere della 1 ^a Commissione permanente	Pag. 3
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	» 4

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: **MAGLIOZZI**)

13 ottobre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole osservando che il comma 2 dell'articolo 5 potrebbe costituire, nella attuale formulazione, il presupposto per la definizione di comportamenti colposi per violazione di legge o negligenza.

Si raccomanda, pertanto un'attenta valutazione della norma.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LARIZZA ED ALTRI

—

CAPO I.

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

1. La presente legge, ad integrazione della disciplina di cui agli articoli 2, 6 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, regola l'attività di raccolta per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e fissa i principi ai quali le regioni devono uniformare la propria normativa in materia di localizzazione e autorizzazione dei centri di raccolta per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione dei veicoli a motore.

2. I principi desumibili dalla presente legge costituiscono, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

CAPO II.

DEMOLIZIONE, RECUPERO
DI MATERIALI E ROTTAMAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE

Art. 2.

1. Il proprietario di un veicolo a motore, che intenda procedere alla demolizione dello stesso, deve consegnarlo, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ad un centro di raccolta per la demolizione, il recupero di materiali

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

—

CAPO I.

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

Identico.

CAPO II.

DEMOLIZIONE, RECUPERO
DI MATERIALI PROVENIENTI
DAI VEICOLI A MOTORE

Art. 2.

1. Identico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del disegno di legge)

e la rottamazione dei veicoli a motore autorizzato secondo le disposizioni di cui al Capo III della presente legge.

2. I produttori di rifiuti automobilistici, provenienti dalla manutenzione di veicoli a motore, devono conferire i rifiuti stessi ad un centro di raccolta autorizzato, che appronta apposite piazzole di stoccaggio. È fatto salvo il conferimento diretto ai consorzi obbligatori dei rifiuti per i quali è organizzata la raccolta.

3. La demolizione, la rottamazione e la frantumazione dei veicoli a motore devono essere orientate all'integrale recupero dei materiali di risulta.

Art. 3.

1. È istituita, nell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti e con la medesima articolazione territoriale, la sezione speciale dei centri di raccolta per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione dei veicoli a motore.

2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1, ogni centro di raccolta autorizzato indica un responsabile dell'impianto agli effetti legali.

3. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono attività di demolizione, recupero di materiali e rottamazione dei veicoli a motore, sono iscritte di diritto alla sezione speciale di cui al comma 1, qualora siano autorizzate, quali centri di raccolta, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III della presente legge, ed adeguino i loro impianti alle norme tecniche disposte con il regolamento di cui all'articolo 9 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società assicuratrici che abbiano acquisito la disponibilità di un veicolo a motore o di parti di esso a seguito di risarcimento del danno conseguente a furto del veicolo.

3. I produttori di rifiuti automobilistici, provenienti dalla manutenzione di veicoli a motore, devono conferire i rifiuti stessi ad un centro di raccolta autorizzato **ai sensi della presente legge**, che appronta apposite piazzole di stoccaggio. È fatto salvo il conferimento diretto ai consorzi obbligatori dei rifiuti per i quali è organizzata la raccolta.

4. *Identico.*

Art. 3.

Identico.

(Segue: Testo del disegno di legge)

4. L'iscrizione alla sezione speciale di cui al comma 1, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, costituisce titolo per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Art. 4.

1. I centri di raccolta autorizzati rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione un certificato da cui risultino la data dell'avvenuta consegna, gli estremi di identificazione del veicolo, le generalità del proprietario e gli estremi dell'iscrizione del centro alla sezione speciale di cui all'articolo 3, comma 1.

2. La cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA) avviene previa presentazione, da parte del proprietario del veicolo o del titolare del centro di raccolta autorizzato o suo delegato, del certificato di cui al comma 1.

3. Con la presentazione del certificato di cui al comma 2 il proprietario del veicolo è esonerato da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa.

4. Il centro di raccolta autorizzato, prima di procedere alle operazioni di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione, deve provvedere alla messa in sicurezza del veicolo, nel rispetto delle norme fissate con il regolamento di cui all'articolo 9.

Art. 5.

1. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore solo per le parti che non abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.

2. Il regolamento di cui all'articolo 9 determina le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

(Segue: Testo del disegno di legge)

3. Le parti di ricambio di cui al comma 2 possono essere cedute solo ad iscritti al registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, ed essere utilizzate a condizione che siano sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 1 e 2, da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione, deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

Art. 6.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'ambiente è istituita una commissione, presieduta dal Ministro dell'ambiente, con il compito di collaborare nell'applicazione della presente legge, di determinare eventuali tariffe per le operazioni di cui all'articolo 4, comma 4, di definire le garanzie per la commercializzazione delle parti di ricambio di cui all'articolo 5, di stabilire i modi di informazione degli utenti, nonchè di definire i rapporti tra i centri di raccolta autorizzati e i consorzi obbligatori dei rifiuti esistenti.

2. La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composta da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avente qualifica dirigenziale, con funzioni di vicepresidente, e da rappresentanti delle associazioni dei produttori **nonchè degli importatori dei veicoli a motore**, dei centri di raccolta autorizzati, dei frantumatori e degli autoriparatori.

3. Il decreto di cui al comma 2 determina la composizione della commissione e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

4. Nessun compenso è dovuto ai membri della commissione.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 6.

1. *Identico.*

2. La commissione è nominata con decreto **del Presidente del Consiglio dei Ministri** ed è composta da **un rappresentante** del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avente qualifica dirigenziale, con funzioni di vicepresidente, **da un rappresentante del Ministero dell'ambiente con qualifica dirigenziale** e da rappresentanti delle associazioni dei produttori, dei centri di raccolta autorizzati, dei frantumatori e degli autoriparatori.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 7.

1. Restano salve le disposizioni vigenti regolanti la cancellazione dal PRA dei veicoli non destinati alla demolizione.

Art. 8.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2 milioni.

2. Chiunque viola le disposizioni previste dagli articoli 2, comma 2, e 5 è punito con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Art. 9.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme per l'esecuzione del presente Capo, in particolare per disciplinare l'utilizzazione di quelle parti dei veicoli rottamati che possono essere equiparate a materie prime secondarie.

CAPO III.

LOCALIZZAZIONE E AUTORIZZAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA PER LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

Art. 10.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9, le regioni adeguano la propria normativa in materia di localizzazione e autorizzazione

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 7.

1. **Restano salve le disposizioni vigenti che regolano le modalità e i tempi della cancellazione dal PRA dei veicoli.**

Art. 8.

1. *Identico.*

2. Chiunque viola le disposizioni previste dagli articoli 2, comma 3, e 5 è punito con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Art. 9.

Identico.

CAPO III.

LOCALIZZAZIONE E AUTORIZZAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA PER LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

Art. 10.

1. *Identico.*

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del disegno di legge)

dei centri di raccolta per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione dei veicoli a motore ai seguenti principi:

a) i centri di raccolta sono localizzati in aree appositamente individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 6 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, oppure nelle aree per insediamenti industriali ed artigianali e nelle aree per servizi tecnologici, secondo specifici criteri di compatibilità ambientale;

b) l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è concessa esclusivamente ai centri di raccolta localizzati nelle aree previste dalla lettera a);

c) l'autorizzazione di cui alla lettera b) è concessa previa presentazione all'autorità competente di uno specifico progetto che comprenda le misure di sicurezza e sia conforme alle prescrizioni di cui alla lettera a) e al regolamento di cui all'articolo 9;

d) l'autorizzazione di cui alla lettera b) può prevedere garanzie per il ripristino dell'area alla cessazione dell'attività;

e) l'autorizzazione di cui alla lettera b) si intende comunque concessa qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto di cui alla lettera c), l'autorità competente non l'abbia motivatamente negata.

Art. 11.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), tiene luogo di ogni altro atto autorizzativo o concessivo. Per le zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, l'autorizzazione è trasmessa al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal citato decreto-legge n. 312 del 1985, e integrato

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) identica;

e) l'autorizzazione di cui alla lettera b) si intende comunque concessa qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto di cui alla lettera c), l'autorità **regionale** competente non l'abbia motivatamente negata;

Art. 11.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), tiene luogo di ogni altro atto autorizzativo o concessivo, **quando non vi è opposizione da parte del Comune interessato**. Per le zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, l'autorizzazione è trasmessa al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del disegno di legge)

dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 12.

1. Qualora le regioni non provvedano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), ad essi si provvede con delibera del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti gli organi regionali competenti per i vincoli sul territorio.

Art. 13.

1. Gli atti amministrativi delle regioni, delle province e dei comuni in materia di demolizione, recupero di materiali e rottamazione dei veicoli a motore sono regolati dalle norme sul procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La regione disciplina l'irrogazione di sanzioni amministrative per i casi di violazione delle norme adottate ai sensi dell'articolo 10.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

come modificato dal citato decreto-legge n. 312 del 1985, e integrato dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.